


FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI
PROFESSIONALI TECNICI SANITARI
RADIOLOGIA MEDICA

REGOLAMENTO INTERNO

approvato ai sensi dell'art.35 del DPR
5/4/1950, n.221 - in vigore dal 1/5/1994

VIA RAVENNA 24
00161 ROMA



REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
Principi Generali

ART.1

La federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica con sede in Roma, riunisce i collegi provinciali.

La Federazione è costituita dai seguenti organi: il Consiglio nazionale, il Comitato centrale, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti.

ART.2

Per perseguire i fini determinati dalla normativa statale, l'attività della federazione sarà retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

ART.3

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività svolta dalla Federazione e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto ai Collegi Professionali rappresentanti dei tecnici sanitari di radiologia medica il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità e nei limiti stabiliti con deliberazione del Comitato Centrale approvata dal Consiglio Nazionale, con le procedure determinate per l'approvazione del regolamento interno.

ART.4

La Federazione promuove e coordina tutte le iniziative intese a facilitare che l'attività dei collegi sia retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

TITOLO II

del Consiglio Nazionale

CAPO I

Composizione, attribuzione, convocazione

ART.5

Il Consiglio Nazionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione sino alla nomina del successore. In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi vice-presidenti.

Alle adunanze del Consiglio Nazionale intervengono i componenti del Comitato Centrale che, pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto, qualora non titolari di esso.

ART.6

Per quanto concerne i collegi interprovinciali, costituiti da due o più province limitrofe che hanno chiesto di consorziarsi tra loro ai sensi dell'art.1 D.Lg. C.P.S. n.233 del 13.9.1946, fa parte, di diritto, del Consiglio Nazionale il Presidente del collegio interprovinciale o il suo vice presidente.

ART.7

Spetta al Consiglio Nazionale:

a) eleggere i componenti del Comitato Centrale e del collegio dei sindaci revisori dei conti e procedere ad elezioni suppletive nei casi previsti dall'art.22 del D.P.R. n.221/1950;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato Centrale;

c) autorizzare le spese non contemplate nel bilancio alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;

d) stabilire, su proposta del Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione;

e) approvare il regolamento interno della Federazione e le successive modificazioni.

ART.8

Il Consiglio Nazionale si avvale di gruppi di esperti interni o esterni per la predisposizione di proposte di norme legislative o regolamentari da inoltrare agli organi competenti ed inerenti il funzionamento degli enti preposti alla categoria e alle loro relative attribuzioni. Le conclusioni di tali gruppi vanno, comunque, sottoposte alla approvazione del Consiglio Nazionale.

ART.9

Ogni anno, nel mese di febbraio e in quello di ottobre, il Consiglio Nazionale si riunisce in adunanza ordinaria.

Nel mese di febbraio si riunisce per procedere alla approvazione del conto consuntivo dell'anno precorso e del bilan-

cio di previsione dell'anno corrente, sulla base delle relazioni del Comitato Centrale e del collegio dei revisori dei conti.

Nel mese di ottobre si riunisce per la verifica dell'attività svolta nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno corrente e per procedere alla determinazione del contributo annuo che ciascun collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

ART.10

Nel corso dell'anno, il Consiglio Nazionale si riunisce in adunanza straordinaria ogni qualvolta si renda necessario per l'esplicazione di esigenze della categoria.

La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente della Federazione o dal Comitato Centrale oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti il Consiglio Nazionale.

In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

ART.11

Il Presidente convoca le adunanze curando la trasmissione dell'avviso, che va spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data della riunione, quando si tratti di adunanze elettorali o ordinarie.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione d'urgenza con un preavviso minimo di 48 ore.

Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente è tenuto ad indirla e fissarla entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di mancata convocazione, la stessa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale secondo quanto dispone l'art.20 cod. civ.

Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno, il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e l'orario di apertura e di chiusura dei lavori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.

ART.12

Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun componente del Consiglio Nazionale può richiedere l'aggiunta di un argomento all'ordine del giorno.

La richiesta, indirizzata al Presidente della Federazione a mezzo di lettera raccomandata e spedita non oltre i dieci giorni dalla data in cui risulta inviato l'avviso dell'adunanza, va trasmessa nello stesso termine e con il medesimo mezzo per conoscenza a tutti i componenti del Consiglio Nazionale.

ART.13

Ciascun componente del Consiglio Nazionale ha facoltà nei 5 giorni precedenti la riunione di prendere visione presso gli uffici della Federazione degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e dei quali sia stata chiesta nei termini l'inclusione, nonché di tutti gli atti depositati presso la sede della Federazione relativa all'ordine del giorno dell'adunanza.

ART.14

Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il segretario della Federazione, e in caso di sua assenza o impedimento il consigliere meno anziano, purchè non tesoriere del Comitato Centrale.

ART.15

I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze da un altro componente presente in Consiglio.

La delega va firmata dal Presidente del collegio che la concede o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente.

Nessun componente del Consiglio Nazionale può essere investito di più di due deleghe.

Per le adunanze elettive il Presidente, assente o impedito, è sostituito dal vice presidente dello stesso collegio.

ART.16

L'adunanza del Consiglio Nazionale in prima convocazione è valida quando intervengono un numero di componenti che rappresentano almeno un quarto dei componenti il Consiglio Nazionale. (quorum strutturale)

Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purchè non inferiore a quello dei componenti del Comitato Centrale. (quorum strutturale).

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti. (quorum funzionale)

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto qualora non titolari di esso.

Le modifiche del regolamento possono essere effettuate dal Consiglio Nazionale che sia regolarmente costituito con la maggioranza dei 3/4 dei componenti il consiglio e con un quorum funzionale della maggioranza assoluta di voti.

ART.17

Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche.

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del segretario, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula delle riunioni abbiano accesso unicamente i componenti del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale e i consiglieri osservatori autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente, previa approvazione del Consiglio Nazionale, può, inoltre, autorizzare l'accesso e la permanenza in aula di funzionari e di tecnici della Federazione, quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione.

Gli eventuali presenti autorizzati devono allontanarsi, su invito del Presidente, quando siano in discussioni questioni inerenti persone.

ART.18

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione e fa osservare il rispetto degli atti normativi dello Stato e del presente regolamento.

All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Ha facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di proporre al Consiglio Nazionale l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi motivi: in tal caso il verbale va inviato al Ministero della Sanità.

ART. 19

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta, e come primo atto verifica se sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità dell'adunanza (quorum strutturale).

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere una breve sospensione della seduta non superiore ad un'ora dopo la quale si effettua una nuova verifica. Persistendo la mancanza del numero legale il Presidente scioglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla seconda convocazione.

ART. 20

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta del Consiglio Nazionale riporta la relazione della presidenza e degli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno e le mozioni conclusive. I verbali sono inviati a tutti i componenti il Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile.

Se un membro del consiglio desidera che sia inserita a verbale una sua dichiarazione, deve presentare riassunto scritto e firmato alla presidenza prima della fine della seduta.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Qualora sia richiesta la votazione questa avrà luogo per alzata e seduta.

ART.21

Dopo l'approvazione del verbale, il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il Presidente fa una relazione introduttiva e fissa uno schema predisposto in base al parere del Comitato Centrale, sul quale indirizzare la discussione.

Al fine di garantire una discussione serena, pacata e soprattutto pertinente ai lavori dell'adunanza, prende nota del numero degli intervenuti e delimita, annunciandolo preventivamente, il tempo necessario all'esposizione degli stessi.

ART.22

L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste. Hanno però la precedenza in ordine di importanza le mozioni d'ordine e gli interventi preordinati.

Coloro che intervengono alla discussione a seguito di comunicazione fatta alla segreteria, sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione e a mantenersi nel tempo previsto per l'intervento.

In caso di divagazioni, il Presidente richiama l'intervenuto alla questione e dopo due richiami ha facoltà di interdargli la parola.

Se un componente del Consiglio Nazionale turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo un secondo richiamo, ovvero nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre al Consiglio Nazionale l'allontanamento dall'aula.

ART.23

Ogni componente del Consiglio Nazionale, da solo o con altri, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Comitato Centrale.

Di norma alle interrogazioni viene data risposta immediata nel corso della seduta;

il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare od a rinviare il corso della discussione.

Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse, la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore e uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione, proponendo, se del caso, la fusione di esse, dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, chiude la discussione, specifica le modalità di voto e apre le votazioni.

Nel determinare le modalità di voto il Presidente farà precedere la votazione sulle eventuali modifiche ed emendamenti.

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di un voto più le eventuali deleghe di cui all'art.15 del presente regolamento.

Le votazioni in seno al Consiglio Nazionale si effettuano per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o su richiesta di almeno un sesto dei presenti aventi diritto di voto.

Il segretario ha l'obbligo di predisporre ogni mezzo atto a garantire il corretto esercizio del voto, anche ricorrendo a mezzi di riconoscimento degli aventi diritto.

Il votante deve, anche in caso di votazione per appello nominale, recarsi al tavolo della presidenza per consentire il proprio riconoscimento.

ART.24

ART.25

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Presidente che viene assistito dai due componenti del Consiglio Nazionale più anziani di età presenti, che assumono le funzioni di scrutatori, nonché dal segretario della federazione.

Ad ogni votante viene consegnata una scheda. Il votante, se in possesso delle deleghe di cui all'art.15 del presente regolamento, riceverà, inoltre, tante schede quante sono le deleghe possedute.

Il Presidente predispone l'urna per il voto. L'appello nominale inizia per ordine alfabetico e il Presidente, in ambo i casi, proclama i risultati dopo che il segretario ha tenuto conto dei voti espressi.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola.

In caso di votazione palese le dichiarazioni di voto vanno fatte prima dell'inizio della votazione stessa.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti.

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di scrutinio segreto, si computano, per detto fine, tutte le schede bianche e quelle illeggibili e, comunque, non valide.

A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Terminate le operazioni di scrutinio il presidente proclama il risultato.

ART.26

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Nazionale sono stesi sotto la personale responsabilità dal segretario, che può avvalersi di tutti gli strumenti tecnologici previsti dalla legge.

C A P O II

Adunanze elettorali

ART.27

La convocazione dell'adunanza elettorale del Consiglio Nazionale per l'elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti ha luogo non oltre il mese di marzo di ogni triennio.

La convocazione del Consiglio Nazionale per l'elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti viene fatta, a cura del presidente della federazione, nell'anno successivo all'elezione dei presidenti e consigli dei collegi.

La comunicazione ai componenti del Consiglio Nazionale deve essere eseguita con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della convocazione.

Nell'avviso di convocazione si devono indicare i componenti del Comitato Centrale uscenti nonchè quelli del collegio dei revisori dei conti, il luogo, i giorni delle votazioni, nonchè, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Gli orari suddetti vanno stabiliti in maniera da consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni e la possibilità ai votanti di esercitare con l'esattezza e la ponderazione necessaria il loro diritto di voto.

In allegato all'avviso di convocazione vanno trasmesse le eventuali candidature proposte dagli interessati, che dovranno, comunque, pervenire al presidente e ai componenti il Comitato Centrale entro e non oltre il mese di novembre dell'anno precedente l'assemblea elettiva. L'avviso di convocazione deve contenere, inoltre, nell'ordine del giorno dei lavori, la presentazione dei candidati e l'insediamento dell'ufficio elettorale.

ART.28

Le votazioni per l'elezione del Comitato Centrale e del collegio dei revisori dei conti si svolge in tre giorni consecutivi di cui uno festivo, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di tanti voti quanti gli sono attribuiti dalla legge.

ART.29

Sono eleggibili a componenti del Comitato Centrale e del collegio dei revisori dei conti gli iscritti all'albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Non sono eleggibili coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte del consiglio del collegio o del Comitato Centrale.

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità impediscono la nomina all'ufficio se preesistono e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

Non è compatibile con la carica di componente del Comitato Centrale e dei revisori dei conti:

- a) la sussistenza di un rapporto di lavoro con la federazione o un collegio provinciale;
- b) la parentela fino al quarto grado con altro componente del Comitato Centrale e/o del collegio dei revisori. In tali ipotesi, in caso di mancate dimissioni di uno dei due componenti, l'incompatibilità ricade sul membro che ha ottenuto il minor numero di voti o a parità di voti sul meno anziano.

E' altresì incompatibile la carica di membro del Comitato Centrale e di membro del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale.

Gli stessi dal momento della notifica della nomina hanno otto giorni di tempo per comunicare le loro eventuali scelte.

L'accettazione delle dimissioni per incompatibilità e la dichiarazione della decadenza spetta al medesimo organo che ha proceduto alla nomina.

ART. 30

Nel primo giorno delle elezioni si costituisce l'ufficio elettorale che deve essere composto dal presidente, da due scrutatori e dal segretario.

Assume le funzioni di presidente, il presidente uscente della federazione. Nel caso in cui il presidente della federazione nazionale non possa adempiere alle funzioni, il presidente dell'ufficio elettorale può essere sostituito dallo scrutatore più anziano di età che assume, in tale occasione, la carica di vice presidente.

Sono chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario l'elettore più giovane di età e le funzioni di scrutatori i due più anziani presenti in sala, purchè non appartenenti al Comitato Centrale.

Il presidente assume le funzioni di polizia dell'adunanza e deve disporre che gli elettori che hanno votato escano dall'aula e non vi rientrino se non dopo la chiusura delle votazioni.

Almeno tre componenti dell'ufficio elettorale tra cui il Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART.31

Costituito l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti di esso l'arredamento della sala di votazione e fa predisporre i mezzi più idonei per la salvaguardia della segretezza del voto. Si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia degli aventi diritto al voto, con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuno. Dispone, poi, che, a cura degli scrutatori, sia provveduto alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione e delle relative buste, tenuto conto del numero dei voti che possono essere espressi dagli elettori.

L'autenticazione delle schede e delle buste si effettua mediante apposizione del timbro della federazione, per un numero non superiore a quello dei voti esprimibili dal Consiglio Nazionale, che va verificato a mezzo controllo del numero effettivo degli iscritti che ogni collegio avrà cura di far pervenire alla federazione nazionale entro i trenta giorni antecedenti l'assemblea elettiva.

Le schede e le buste così predisposte sono custodite in apposite scatole.

Altre scatole devono essere a disposizione dell'ufficio per rivedere le schede dopo l'espressione del voto. Tutte le urne e le scatole vanno utilizzate e predisposte per il voto solo dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che sono vuote.

Per l'elezione dei diversi organi deve farsi uso di schede distinte.

ART.32

Esaurite le operazioni preliminari, il presidente dell'ufficio, qualunque sia il numero dei presenti, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine della presentazione.

Sono ammessi a votare gli elettori del Consiglio Nazionale che esibiscono la tessera di iscrizione al collegio provinciale di appartenenza, oppure altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munita di fotografia.

Si prescinde dalla esibizione del documento di identità quando l'elettore sia personalmente

conosciuto da un componente dell'ufficio elettorale.

ART. 33

Identificato l'elettore ed accertata la sua inclusione nell'apposita lista, il presidente o chi ne fa le veci, gli consegna tante schede in bianco, contrassegnate con il timbro della federazione, quanti sono i voti che egli può esprimere, contemporaneamente gli consegna una matita copiativa, che dovrà essere restituita all'ufficio insieme alle buste contenenti le schede consegnate.

Ove la scheda e la busta consegnate all'elettore subiscano, durante l'espressione di voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettore può chiedere al presidente la sostituzione. Della richiesta e della motivazione va fatta menzione nel verbale.

ART. 34

L'elettore esprime il voto scrivendo, con la sola matita copiativa, fornita dall'ufficio elettorale, il nome e il cognome dei prescelti. E' valido il nome espresso con il solo cognome in assenza di omonimia in ambito nazionale.

Nel caso di tecnici che abbiano lo stesso nome e cognome la designazione va effettuata aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita e dell'albo di appartenenza.

ART. 35

Espresso il voto, l'elettore consegna al presidente la busta chiusa contenente la scheda. Il presidente la depone nell'apposita urna e cura che sia presa nota dell'intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori.

L'elettore che dispone di più voti consegna tante buste, contenente tante schede, quanti sono i voti a lui attribuiti.

ART. 36

Decorsa l'ora prevista per la votazione del primo giorno, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Provvede, quindi, alla chiusura delle urne, delle scatole in cui sono riposte le schede da utilizzare, e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute, verbali compresi, ed a quelle da compiersi nel giorno successivo.

Cura che alle urne, alle scatole ed al plico siano apposti i sigilli, o, quanto meno, siano

incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro della federazione e la firma del presidente, nonché quella degli altri componenti l'ufficio elettorale o di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi in maniera che nessuno possa entrarvi.

Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale e il bollo della federazione. Detti verbali possono anche non essere compilati sul normale registro dei verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale, ma vanno poi su di esso fedelmente trascritti.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati nel seggio entro l'orario stesso.

ART.37

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Alle operazioni di scrutinio hanno facoltà di assistere gli elettori.

ART.38

Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.

ART.39

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale;

2) che contengano segni o indicazioni che possano ritenersi destinati a far riconoscere l'elettore.

La nullità delle schede determina la nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non infirma, invece, la validità delle altre preferenze.

3) Nel caso in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto di preferenza per un numero di candidati superiore a quelli previsti dalla vigente normativa.

4) Il voto è valido quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.

ART.40

Ultimato lo scrutinio dei voti il presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare le schede valide. Le schede nulle e contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori in un plico sigillato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.

ART.41

A parità di voto è proclamato eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo; in caso di ulteriore parità prevale la anzianità di abilitazione all'esercizio professionale e solo successivamente di età.

La proclamazione degli eletti viene fatta dal presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa di voti e siano state osservate le disposizioni del II comma dell'art.3 del D.P.R. 5.4.1950 n.221, per la proclamazione del più anziano in caso di parità di voto.

Il presidente, infine, notifica immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nell'art.20 del D.P.R. 5.4.1950 n.221.

ART.42

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'albo può proporre ricorso avverso, la validità delle elezioni elettorali, alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

In caso di annullamento delle elezioni queste devono essere nuovamente espletate sotto la direzione del precedente presidente del Comitato Centrale.

ART. 43

Se nel corso del triennio i componenti del Comitato Centrale si riducono, per qualsiasi causa a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero comitato.

T I T O L O III del Comitato Centrale

C A P O I

Nomina attribuzioni e organi interni

ART. 44

Nel termine di otto giorni dell'avvenuta elezione, il nuovo Comitato Centrale si riunisce, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del presidente, del vice presidente, del tesoriere e del segretario.

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata che si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una operazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ha conseguito un maggior numero di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede ad una nuova votazione con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 45

Al Comitato Centrale spettano le seguenti attribuzioni:

1. vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;
2. coordinare, regolamentare e promuovere l'attività del Consiglio Nazionale e dei

- collegi provinciali, con disposizioni che non ledano le specifiche competenze degli stessi e siano idonee ad assicurare uniformità e indirizzo nello svolgimento dei compiti istituzionali;
3. promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
 4. designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale e regionale. La designazione obbliga il designato a partecipare con assiduità e diligenza alle riunioni tenute presso la commissione, l'ente e l'organizzazione, del quale è chiamato a far parte e a riferire al Comitato Centrale, anche con relazione scritta, quanto abbia formato oggetto delle riunioni alle quali abbia partecipato;
 5. dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nelle attuazioni dei provvedimenti che, comunque, possano interessare i collegi;
 6. predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della federazione sulla scorta dei dati forniti dal tesoriere, e proporre al consiglio nazionale la misura del contributo annuo che ciascun collegio deve versare alla federazione per il suo funzionamento, emanando pure le istruzioni relative alle modalità di elaborazione dei ruoli e della loro esazione;
 7. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi e dei collegi provinciali, secondo le modalità procedurali previste nel capo IV del D.P.R. 5.4.1950 n.221;
 8. dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art.3 del D.Lg.C.P.S. 13.9.1946 n.233.
 9. deliberare, su relazione del tesoriere, le spese di attuazione del bilancio di previsione, le eventuali coperture, che si rendessero necessarie, del relativo capitolo, prelevandole da quelle delle spese impreviste.

Le spese di importo non superiori a £.500.000, che rientrino nelle previsioni di bilancio, sono disposte con deliberazione del presidente salvo successiva ratifica del comitato centrale;

10. deliberare la concessione di un'adeguata anticipazione per l'istituzione di un apposito fondo economale, eventualmente reintegrabile, per le spese di normale amministrazione.

Il Comitato Centrale può incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

ART.46

Il presidente ha la rappresentanza della federazione nazionale, convoca e presiede il consiglio nazionale ed il comitato centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi e dirige l'attività degli uffici. Conseguentemente, sta in giudizio sia come attore sia come convenuto e stipula i contratti per conto della federazione nazionale, previa deliberazione del comitato centrale.

Il presidente in specifici settori di sua competenza può attribuire con delega l'esercizio delle attività ai componenti del comitato centrale. Il componente del comitato centrale, delegato dal presidente, esercita il mandato ricevuto e ne risponderà nei confronti del presidente.

E' facoltà del presidente avocare a sè le attività delegate motivandone le cause ed informando il comitato centrale.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate.

ART.47

Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.

Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali d'adunanza dell'assemblea del consiglio, il registro delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art.3 lettera g) del D.Lgs. C.P.S. 13.9.1946 n.233, il registro dei pareri espressi dal Comitato nonchè gli altri registri prescritti dal Comitato stesso.

Disimpegna le funzioni di segretario nell'adunanza del Consiglio Nazionale e del Comitato

Centrale e cura la documentazione dei relativi verbali, predisponendo una adeguata numerazione progressiva.

Spetta, altresì, al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti, da rilasciarsi a pubblici ufficiali, o nei casi consentiti, ai collegi interessati.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal componente del comitato meno anziano di età che non sia il tesoriere.

ART. 48

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo e degli altri valori di proprietà della federazione e può essere tenuto a prestare una cauzione di cui il Comitato Centrale determina l'importo e le modalità, sentito il collegio dei revisori dei conti.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate della federazione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 33 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; è responsabile dei pagamenti dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate o presso un conto corrente postale o quello di un istituto bancario a seguito di gare o specifici contratti annuali, pattuiti per l'acquisizione delle migliori condizioni di cartello bancario.

La scelta viene fatta dal Comitato Centrale, sentito il collegio dei revisori dei conti.

Per la riscossione dei contributi determinati dal D.Lgs. C.P.S. 13.9.1946 n. 233, si applicano le disposizioni dell'art. 33 del decreto stesso.

ART. 49

Il tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 221/1950 e successive modificazioni ed integrazioni; dà al presidente e al Comitato Centrale ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

CAPO III

Adunanze

ART.50

Il Comitato Centrale è convocato dal presidente della federazione, di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata, di almeno 1/3 dei componenti entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta. Il Comitato Centrale va, comunque, convocato almeno sei volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per fax, in tal caso il termine è ridotto a due giorni.

ART.51

Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico o a mezzo fax, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori, l'elencazione cronologica degli specifici atti verbali del segretario da sottoporre al Comitato Centrale, per la dovuta ratifica, l'orario di apertura e chiusura dei lavori. Gli argomenti inseriti nelle varie ed eventuali in corso di adunanza possono essere solo presentati e discussi ma sottoposti a deliberazioni in sede di adunanza successiva.

Ciascun componente del Comitato Centrale può richiedere l'inserimento di propri argomenti all'ordine del giorno solo nel rispetto di quanto previsto all'art.12 del presente regolamento per i consiglieri nazionali.

Ciascun componente del Comitato Centrale ha facoltà, nei due giorni precedenti la riunione, di prendere visione presso gli uffici della federazione degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, nel caso in cui gli stessi non gli siano stati già precedentemente recapitati.

ART.52

Le sedute del Comitato Centrale non sono pubbliche.

I processi verbali sono redatti sotto la responsabilità del segretario ed approvati dal Comitato Centrale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

Ciascuno componente del Comitato Centrale ha facoltà di richiedere per iscritto, in sede di approvazione del verbale, che si rettifichino le dichiarazioni non conformi a quanto espresso nella seduta.

I processi verbali devono contenere le notizie di quanto si è svolto nella seduta; l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'indicazione degli intervenuti, il riassunto delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni, le dichiarazioni e le motivazioni addotte dai singoli componenti in fase di votazione.

I processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il resoconto sommario dei processi verbali deve essere inviato ai componenti del Consiglio Nazionale.

ART.53

Il presidente dirige i lavori delle riunioni del Comitato Centrale, regola la discussione, fa osservare la normativa determinata dalla legge e dal presente regolamento.

Nell'esercizio di queste attività gli sono riconosciuti tutti i poteri fissati dall'art.18 del presente regolamento.

ART.54

Per la valida costituzione delle riunioni del Comitato Centrale occorre l'intervento di almeno quattro componenti comprendenti il presidente o il vice presidente (quorum strutturale).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (quorum funzionale).

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale. Si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti del Comitato Centrale.

In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

ART.55

Ai membri del Comitato Centrale, devono essere corrisposte la diaria giornaliera (comprensiva di vitto, alloggio e spese personali) ed il rimborso delle spese di viaggio.

L'ammontare della diaria giornaliera verrà stabilito in rapporto alle disponibilità finanziarie della federazione di anno in anno, in sede di bilancio preventivo, da parte del Consiglio Nazionale, su relazione del tesoriere, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti.

In alternativa alla diaria giornaliera può essere scelto dall'interessato il sistema di rimborso a piè di lista (purchè in convenzioni alberghiere). In quest'ultimo caso verrà corrisposto pure un gettone di presenza.

ART.56

Le disposizioni di cui al precedente art.55 si applicano anche ai membri del collegio dei revisori dei conti, e ai componenti delle commissioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento e istituite dal Consiglio Nazionale e/o dal Comitato Centrale. Per i componenti della commissione centrale gli esercenti le professioni sanitarie si applicano le stesse disposizioni di cui al precedente articolo, fatte salve eventuali e difforme decisioni del Ministero della Sanità. Ai membri del Consiglio Nazionale o del Comitato Centrale delegati dal Presidente della Federazione a partecipare a riunioni, adunanze, convegni, il rimborso verrà effettuato dalla Federazione. Nella scelta del delegato alla rappresentanza si privilegeranno i membri del Consiglio Nazionale o del Comitato Centrale che abbiano la residenza in località viciniorie rispetto a quella in cui avrà luogo il congresso, il convegno, la manifestazione.

ART.57

Nel caso in cui il presidente della federazione non dovesse risiedere a Roma, dovrà essere presente negli uffici della federazione almeno quattro volte al mese, e ogni qualvolta la sua presenza sia necessaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico.

Su relazione del tesoriere verrà stabilita di anno in anno una indennità mensile lorda per rappresentanza da assegnare al presidente della federazione per il suo ruolo e per la sua partecipazione al Consiglio Superiore di Sanità.

Nel caso in cui il presidente non dovesse risiedere a Roma gli dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per rappresentanza.

ART.58

Ogni emolumento corrisposto dalla federazione nazionale ai componenti del Comitato Centrale, ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, ai componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e ad ogni altro organo di emanazione

della federazione, dovrà essere assoggettata alle norme vigenti in tema di ritenuta d'acconto e ad ogni altra norma fiscale prevista dalla Stato.

ART.59

Il tesoriere dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici della federazione almeno una volta al mese e ogni qualvolta si renda indispensabile per adempiere agli obblighi a lui derivanti dalla carica ricoperta.

ART.60

Il segretario della federazione dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici della federazione almeno una volta al mese ed ogni qualvolta si renda indispensabile. La sua presenza dovrà essere concomitante a quella del tesoriere per la firma degli atti contabili o per ogni altra necessità in cui si renda indispensabile la presenza di entrambi.

T I T O L O I V

Ordinamento dei servizi della Federazione

ART.61

I servizi burocratici della federazione sono disimpegnati dal personale ad esso addetto, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato da apposito regolamento organico predisposto secondo legge.

Per particolari problemi il Comitato Centrale deve avvalersi della consulenza continuativa od occasionale di esperti reperiti all'interno della categoria rappresentata o di professionisti esterni.

ART.62

Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al presidente, al segretario ed al tesoriere, possono essere istituiti ed affidati agli altri componenti il Comitato Centrale, settori specifici che verranno individuati e stabiliti con delibera del Comitato Centrale, comunicati ai componenti il Consiglio Nazionale.

ART.63

Spetta al presidente curare l'unità di indirizzo all'attività della federazione; pertanto, egli deve essere tenuto al corrente del buon andamento degli affari da parte dei

preposti ai vari settori.

La firma della corrispondenza in partenza, proveniente dai singoli uffici, preventivamente siglata dal funzionario competente, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza al vice presidente.

T I T O L O V

Spese e contratti

ART.64

Le deliberazioni che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse ed il relativo articolo e/o capitolo di competenza.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi o ai relativi contratti deve essere approvata dal Comitato Centrale.

ART.65

I contratti di alienazione, locazione, acquisto, somministrazione ed appalto di opere, di valore superiore ai dieci milioni, da stipulare nell'interesse della federazione devono essere preceduti da un numero adeguato di preventivi, comunque non inferiori a tre.

ART.66

I componenti del Comitato Centrale debbono astenersi dai procedimenti deliberativi ed esecutivi nei quali possono avere interesse, riguardanti servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti concernenti la federazione.

I componenti del Comitato Centrale devono, altresì, astenersi da tutti quei procedimenti deliberativi riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la federazione, ovvero del coniuge, parenti od affini sino al quarto grado e da quei procedimenti tesi a conferire incarichi ai medesimi.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche ai dipendenti della federazione.

T I T O L O VI

Dimissioni di componenti del Comitato Centrale ed integrazione del medesimo

ART.67

Le dimissioni da componente del Comitato Centrale o da una delle cariche in seno al

comitato stesso (presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Comitato Centrale che ne prende atto.

In caso di dimissioni da una delle cariche interne si provvede alla sostituzione con nuove elezioni.

Le dimissioni dalla carica di presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso, in apposita seduta, al Comitato Centrale, che provvede poi come prescritto nel comma precedente.

Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione ai consiglieri nazionali.

I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti la carica rivestita, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengono sostituiti.

T I T O L O VII

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART.68

I componenti del collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, provvedono ad eleggere il presidente ed il vice presidente, che sostituirà il titolare in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la tesoreria, la presidenza e con il Comitato Centrale della federazione nazionale.

ART.69

Ai lavori del collegio dei revisori dei conti partecipano i componenti effettivi. Solo in caso di assenza o di impedimento di uno di tali componenti subentra il componente supplente. Le sedute sono valide solo in presenza di due componenti.

Se nel corso del triennio i componenti del collegio si riducono, per qualsiasi causa, a meno di due, si procede ad elezione suppletive.

ART.70

Le convocazioni del collegio dei revisori dei conti vanno effettuate dal presidente almeno 20 giorni prima della data convenuta.

Allo stesso dovrà essere data comunicazione di partecipazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della convocazione stessa. Trascorsi detti termini, in assenza di conferma, viene convocato d'ufficio il supplente.

ART.71

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni 4 mesi, controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria della federazione, vigila sulla tenuta della contabilità, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente, nonché prende visione di tutte le documentazioni ed atti ritenuti utili per la verifica del corretto andamento di gestione economica dell'ente controllato.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali che viene custodito dal Tesoriere della Federazione che dà comunicazione dei contenuti al Comitato Centrale.

ART.72

Il collegio dei revisori dei conti procede collegialmente all'esame del conto consuntivo della federazione, redigendo per il consiglio nazionale apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti.

Nella relazione ciascun revisore ha diritto di fare inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise dagli altri.

In caso di rifiuto di un revisore ad apporre la propria firma alla relazione, se ne farà menzione, indicandone i motivi e la relazione sarà firmata dagli altri.

L'esame del conto consuntivo deve essere effettuata dal collegio dei revisori dei conti nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.

ART.73

Per il disimpegno delle attribuzioni di cui all'art.45 del presente regolamento, il collegio dei revisori dei conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile relativo alla gestione finanziaria dell'ente, onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa.

ART.74

I componenti del collegio dei revisori dei conti sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ART.75 I Consigli Direttivi dei Collegi devono ogni anno provvedere, tempestivamente, a compilare ed a mettere in riscossione i ruoli relativi al contributo fissato dal Consiglio Direttivo, per le spese di funzionamento di propria spettanza. Si applicano, in assenza di mancato adempimento, i disposti di cui al Capo IV del DPR n.221/950.

ART.76 L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre dello stesso anno; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la verifica della chiusura dei conti è protratta al 15 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio viene definitivamente chiuso al 31 dicembre dell'anno decorso.

ART.77 L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce. Nella relativa contabilità si distinguono quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni dell'ammontare del patrimonio.

ART.78 Le entrate e le spese, che si iscrivono in bilancio, rappresentano la competenza dell'esercizio. Le entrate consistono in ciò che i diversi cespiti della federazione potranno produrre durante l'esercizio, mentre le spese sono quelle che si prevedono nel corso dello stesso periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate e le uscite accertate e residue, le riscossioni effettuate, le spese liquidate.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, quello dei mobili e le variazioni risultanti dal libro degli inventari.

ART.79 Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Comitato Centrale entro il 31 gennaio e sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale entro il 28 febbraio successivo.

Il conto consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Centrale entro il 31 gennaio e sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale entro il 28 febbraio successivo.

- ART.80 Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.
L'avanzo di amministrazione può essere impiegato in spese che abbiano carattere ordinario e straordinario, nel rispetto della normativa determinata dal regolamento.
- ART.81 Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste che per la loro entità non richiedono uno speciale stanziamento in bilancio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.
- ART.82 Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste, devono essere proposte dal Comitato Centrale e approvate dal Consiglio Nazionale in sede di votazione del conto consuntivo.
- ART.83 Il Comitato Centrale con propria delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, sempre che la somma da prelevarsi sia disponibile nell'ambito dello stesso capitolo.
- ART.84 I mandati di pagamento sono sottoscritti dal presidente, dal segretario e controfirmati dal tesoriere.
Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale, la giustificazione della spesa, la delibera di competenza. Va, altresì, verificato che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che sia stata correttamente imputata.
- ART.85 Il tesoriere, oltre ai registri indicati nell'art.32 del D.P.R. n.221/1950, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.
- ART.86 Per l'assolvimento delle proprie funzioni il tesoriere si avvale del personale della federazione che lo coadiuva per quanto concerne il servizio di cassa e quello di economato.
- ART.87 I componenti del Comitato Centrale e del collegio dei revisori dei conti, nonché gli impiegati della federazione sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

ART.88

I componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché gli impiegati della federazione, sono responsabili dei danni recati, per dolo o colpa grave, all'ente o a terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

ART.89

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.35 del D.P.R. 5.4.1950 n.221, il presente regolamento deliberato dal Comitato Centrale nella seduta del 22 gennaio 1994 ed approvato dal Consiglio Nazionale nell'assemblea del 19/20 febbraio 1993, entrerà in vigore se nel termine di tre mesi dalla sua ricezione non sia stato annullato con decreto motivato dal Ministro per la Sanità per vizi di legittimità.